

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO

Art. 1 – Finalità e Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale, vuole promuovere e sostenere la partecipazione attiva alla vita della comunità dei singoli cittadini, quale espressione dei valori di responsabilità civile, sociale e solidaristica.

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito all'art.40 dello Statuto comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente regolamento poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Il presente regolamento disciplina e organizza il "Volontariato Civico", ovvero l'attività di singoli individui che, in forma volontaria, intendono collaborare allo svolgimento di compiti di utilità civica connessi con la rete dei servizi del Comune di Giussano.

Sono escluse dal presente regolamento le attività di volontariato attinenti a servizi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, quali la Protezione Civile o il Servizio Civile Universale.

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del Volontario Civico

Il Volontario Civico è una persona che per sua libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, mette a disposizione del Comune il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività in favore del bene comune e promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione.

Il Volontario Civico opera esclusivamente per fini di solidarietà e quindi senza fini di lucro, neanche indiretti.

La scelta del Volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, stabile o temporaneo, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comune di Giussano.

Art. 3 - Aree di intervento

Il Volontario Civico può collaborare nelle diverse Aree di interesse pubblico individuate dall'Amministrazione comunale tra quelle di propria competenza.

Al riguardo sono fin da ora individuate le seguenti Aree principali:

- Ambiente: tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- Educazione e cultura: Sostegno ai servizi di istruzione e di educazione permanente, promozione della cultura, dei beni culturali, dello sport e del tempo libero;
- Polizia Locale: Servizi a supporto del personale di Polizia Locale in ausilio davanti ai plessi scolastici ed in caso di pubbliche manifestazioni;
- Area sociale: promozione del benessere e prevenzione/sostegno alle diverse forme di disagio;
- Politiche attive del lavoro: promozione di interventi volti a favorire l'occupabilità e le pari opportunità;
- Partecipazione Attiva: attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela dei beni comuni del territorio di Giussano e/o al miglioramento della qualità della vita cittadina.

Ulteriori Aree di interesse pubblico, oltre a quelle sopra indicate, possono essere successivamente individuate dalla Giunta comunale, in relazione all'evolversi del contesto locale, della rete dei servizi esistenti e dei bisogni espressi dalla collettività.

All'interno di ogni Area, la Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti, declina le specifiche attività oggetto di possibile collaborazione da parte dei Volontari civili.

Le prestazioni dei Volontari Civici sono complementari, e quindi integrative ed aggiuntive, rispetto alle ordinarie attività svolte dalle diverse strutture organizzative del Comune: pertanto dette prestazioni non possono mai sostituire le dotazioni organiche normalmente assegnate ai servizi presso i quali il Volontario presta la propria collaborazione.

Art. 4 – Requisiti dei Volontari Civici

Per svolgere attività di Volontariato Civico sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- essere maggiorenni;
- essere cittadini italiani oppure cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia oppure cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o per le altre fattispecie previste dalla normativa istitutiva del Servizio Civile Universale.

In relazione alle diverse attività possono essere richiesti requisiti aggiuntivi di età, di idoneità fisica, competenza ed attitudine.

Art. 5 – Albo dei Volontari Civici

E' istituito l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per Aree di interesse pubblico e relative attività.

L'Albo è tenuto ed aggiornato da un apposito Ufficio Referente, individuato dal Segretario Comunale all'interno della struttura organizzativa del Comune ed operante di concerto con i Settori comunali di volta in volta interessati.

L'Albo è pubblico e reso noto mediante il sito Web del Comune.

Le persone che intendono svolgere attività di Volontariato Civico, richiedono l'iscrizione all'Albo, in una o più Aree e con riferimento a una o più attività.

Le domande di iscrizione sono esaminate a cura dell'Ufficio Referente che, di concerto con i Settori comunali interessati, provvede a verificare i requisiti richiesti e, a seconda dei casi, provvede all'iscrizione all'Albo ovvero al diniego motivato.

L'Albo rappresenta una raccolta delle disponibilità alla collaborazione volontaria e non definisce alcuna graduatoria tra le domande di iscrizione.

Art. 6 – Promozione del Volontariato Civico

L'Ufficio Referente, al fine di rendere nota a tutti la possibilità di collaborare in qualità di Volontario Civico, pubblica sul sito Web del Comune un apposito Avviso, nel quale sono indicate le diverse possibili aree di intervento e le rispettive attività, i requisiti generali per l'iscrizione nel Registro ed eventuali altri requisiti aggiuntivi.

L'Avviso è aperto e senza scadenza: le persone interessate possono in qualunque momento dell'anno presentare richiesta di iscrizione al Registro, in una o più aree e con riferimento a una o più attività.

Periodicamente possono essere pubblicati altri Avvisi per il coinvolgimento di Volontari Civici in ulteriori attività temporanee, occasionali o straordinarie.

Art. 7 – Svolgimento dell'attività di Volontariato Civico

L'attivazione e il coordinamento dei Volontari Civici sono in capo ai singoli servizi cui afferiscono le diverse attività di volontariato.

I responsabili di servizio del Comune individuano, tra i profili dei Volontari iscritti nel Registro, quello di volta in volta più rispondente alla natura e caratteristiche delle attività ed effettuano un colloquio preliminare volto a verificare il permanere dell'interesse del Volontario, le effettive capacità e le concrete disponibilità operative. In caso di esito positivo, concordano con il Volontario i termini generali della collaborazione.

I Volontari sono informati sui contenuti delle diverse attività, sulle modalità operative di realizzazione e sulle regole, giuridiche e/o comportamentali, cui attenersi.

A seconda dell'attività svolta, può essere proposta al Volontario una formazione specifica, con oneri a carico dell'Amministrazione.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

Art. 8 – Copertura Assicurativa

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei Volontari Civici iscritti nel Registro.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, malattie e responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione viene estesa anche all'impiego dei veicoli di proprietà del Comune.

Art. 9 – Sicurezza

Il Comune è tenuto, nei confronti dei Volontari Civici attivi, a tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Attrezzature

Il Comune fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del servizio, compresi i dispositivi antinfortunistici eventualmente richiesti in relazione all'attività specifica.

Art. 11 – Rimborsi spese

L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previamente concordate con l'Amministrazione comunale, entro i limiti massimi e con le modalità preventivamente stabilite dalla Giunta Comunale per ogni attività.

Art. 12 - Cancellazione dall'Albo

Il Volontario Civico in ogni tempo può chiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività di volontariato, ferma restando la possibilità di una nuova successiva iscrizione.

Il Volontario Civico può essere cancellato d'ufficio dal Registro nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- svolgimento dell'attività in contrasto con le istruzioni/regole ricevute o con comportamenti inadeguati da cui possa derivare un danno, anche d'immagine, all'Amministrazione comunale;
- inidoneità a svolgere le attività di collaborazione previste, verificata dal Responsabile di servizio.

Art. 13 – Rapporti con le Associazioni di Volontariato

Il Comune si impegna a promuovere ogni possibile occasione di incontro tra i Volontari Civici e tra questi e le Associazioni di Volontariato del territorio, come prezioso ambito di confronto, di scambio di esperienze, di riflessione congiunta sui bisogni intercettati e le attività svolte.

Art. 14 – Attestato di attività di volontariato svolta

Qualora il volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali, deputati a questo fine, può rilasciare un attestato relativo alle attività di volontariato svolte, nel rispetto dei decreti attuativi previsti dall'art. 19 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – Norme applicative

E' rimessa alla Giunta Comunale l'elaborazione ed adozione di eventuali indirizzi o norme applicative del presente Regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore - Pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della presente deliberazione, ed è pubblicato sul sito web del Comune a tempo indeterminato.